



# COMUNE DI INCISA SCAPACCINO

PROVINCIA DI ASTI

## REGOLAMENTO

del

## MERCATINO DELL'USATO E DEGLI HOBBY

denominato

## "D'LL ROBJ D'NA VOTA"

### ARTICOLO 1

#### Tipo di mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della manifestazione denominata "Mercatino D'LL ROBJ D'NA VOTA" relativo all'usato e agli hobby (antiquariato, collezionismo, filatelica, cartoline, monete), istituito con deliberazione G.C, nr. 6 del 26/03/2007 che si effettua di norma la 5° domenica di ogni mese, salvo diverse individuazione da parte della Giunta Comunale.
2. Il mercatino si svolge in Piazza Ferraro, nelle aree configurate e stabilite nella planimetria particolareggiata, allegata al presente provvedimento, per un totale di 49 posteggi, con le dimensioni riportate nella planimetria stessa.
3. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dalla D.G.R. 02.04.2001 nr. 32-2642 e dalla D.G.R. 17/12/2001 nr. 86-4861, dal presente regolamento, dalle altre norme e dagli altri regolamenti comunali a cui sia necessario dare applicazione.
4. La partecipazione al mercato è consentita:
  - a) agli operatori in possesso di autorizzazione di vendita su aree pubbliche di Tipologia "B", rilasciata da qualunque Comune del territorio nazionale;
  - b) agli hobbisti e collezionisti, solo per l'attività di scambio ed esposizione, esclusa la vendita;
  - c) agli hobbisti e collezionisti che non esercitano alcuna attività commerciale in maniera abituale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.
5. Il Comune potrà, con le procedure di legge ed in alcune ben definite occasioni, istituire - nel contesto della manifestazione - mostre mercato o fiere a tema, con accesso anche a bambini e ragazzi, esclusivamente per generi di specifico interesse degli stessi.

6. In via generale, i minorenni non sono ammessi all'assegnazione dei posteggi salvo i casi di cui al punto 5),
7. Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardino le disposizioni fissate con il presente regolamento, non costituiscono modifiche allo stesso.

## **ARTICOLO 2**

### **Tipologia di mercato - merceologie ammesse**

1. Il "Mercatino D'LL ROBJ D'NA VOTA" è una manifestazione di commercio su area pubblica, tematica, specializzata in oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate, collezionismo, nel rispetto delle definizioni di cui ai Tit. III: "Mercati e altre forme di commercio su area pubblica - Capo I° della D.G. R 02/04/2001 nr. 32-2642.
2. Si stabilisce che siano ammessi all'esposizione e alla vendita nel mercatino disciplinato dal presente regolamento:
  - a) oggettistica da collezione:
  - b) antiquariato;
  - c) cose vecchie ed usate

#### **Il settore "oggettistica da collezione" comprende le seguenti categorie:**

filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);  
numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico)  
libri, riviste, cartoline, giornali ed altri documenti a stampa;  
atlanti e mappe;  
manoscritti ed autografi;  
monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);  
strumenti ottici, macchine fotografiche strumenti di precisione;  
dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;  
pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;  
articoli di ceramica e porcellana;  
giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;  
articoli da fumo;  
militaria ed onorificenze;  
attrezzi da lavoro.

#### **I settori "antiquariato" e "cose vecchie ed usate" comprendono le seguenti categorie:**

mobili;  
opere di pittura, di scultura e grafica;  
tappeti ed arazzi; tessuti;  
statue per giardini ed elementi di architettura  
cose usate in genere, compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.

3. Per oggetti di antiquariato si intendono quelli vecchi almeno di 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.
4. Per cose vecchie ed usate si intendono quelle aventi meno di 50 anni, di rigorosa qualità,
5. È vietata la vendita e l'esposizione di materiale esotico.

### **ARTICOLO 3**

#### **Misura dei Posteggi**

1. La misura dei posteggi è la seguente:  
nr. 7      mq. 4 x 4  
nr. 42     mq. 3 x 3
2. Compatibilmente con la disponibilità delle aree, possono essere concessi ad un medesimo operatore che ne faccia richiesta, due posteggi contigui.

### **ARTICOLO 4**

#### **Orari**

1. L'orario del mercato si articola dalle ore 8 00 alle ore 19.00 (periodo ora solare) dalle ore 7.00 alle ore 20.00 (periodo ora legale).
2. Ai posteggiatori è consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci, nelle aree di svolgimento del mercato, esclusivamente tra le ore 7.00 e le ore 8.00 e dovranno ultimare l'allestimento del banco entro le ore 9.00.
3. La spunta verrà effettuata alle ore 8,01.
4. Entro le ore 9,00 tutti i veicoli dovranno essere allontanati dall'area destinata alle vendite. Oltre tale orario non si farà più luogo ad assegnazione di posteggi. I veicoli in sosta abusiva saranno rimossi, con spese a carico dei proprietari inadempienti.
5. Ogni operatore dovrà dare inizio allo sgombero del posteggio assegnatogli non prima delle ore 19,00 nel periodo di ora solare - e non prima delle ore 20,00 nel periodo di ora legale.

### **ARTICOLO 5**

#### **Sospensione e trasferimento temporaneo**

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di sicurezza, di pubblico interesse e di eventi atmosferici.
2. Il Comune emette apposito provvedimento contenente le indicazioni di presupposto e le modalità di sospensione o del trasferimento.

### **ARTICOLO 6**

#### **Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato, nello spazio appositamente delimitato o, comunque, nello spazio risultante dalla planimetria del mercato.

2. Rispetto all'orario del mercato come definito dall'art. 4, ogni operatore, all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni mercatali, deve avere occupato il proprio posteggio.
3. Ciascun posteggiatore non può sgomberare il posteggio prima di un'ora da quella indicata come chiusura del mercato, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nei qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
4. E' vietato occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
5. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
6. Ogni operatore partecipante ai mercatino dovrà adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno dettate dalla Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 7**

### **Disciplina della circolazione interna al mercato**

1. Durante l'orario di svolgimento del mercato disciplinato del presente regolamento, è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree a ciò destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. I veicoli utilizzati per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato purché all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.

## **ARTICOLO 8**

### **Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori**

1. I competenti uffici comunali provvedono alla registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, secondo la relazione di servizio presentata dagli agenti di Polizia Municipale addetti al controllo del mercato.
2. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.
3. La graduatoria verrà aggiornata ad ogni svolgimento del mercatino.
4. I competenti uffici comunali provvedono inoltre alla registrazione delle assenze ai fini della decadenza della concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'utilizzo dello stesso. Si intende per assenza quella addebitabile al titolare di concessione di posteggio che non acceda al mercato entro l'orario stabilito dall'articolo 4 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 9**

### **Inagibilità del mercato**

Nel caso di gravi intemperie, qualora la metà più uno degli operatori abbandoni il mercato, lo stesso è dichiarato inagibile e, conseguentemente, le presenze o assenze non vengono conteggiate ai fini dell'art. 11.

## **ARTICOLO 10**

### **Registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio o spuntisti**

1. Dovranno essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a) la planimetria di mercato;
  - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa alla data di assegnazione.
  - c) la graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
    - > maggiore anzianità dell'attività nel mercato, ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o del dante causa;
    - > maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa, documentata con le modalità dell'autocertificazione;

## **ARTICOLO 11**

### **Revoca della concessione del posteggio**

1. La concessione del posteggio è revocata:
  - > a seguito di revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
  - > per i titolari di autorizzazioni Tip. A rilasciate per il "Mercato D'LL ROBJ D'NA VOTA", a seguito di n. 3 assenze ingiustificate:
  - > per l'utilizzo del posteggio e/o per cessione a soggetti terzi che non ne abbiano titolo.
  - > per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso, secondo i seguenti criteri di priorità:
    - ❖ nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, qualora in essere;
    - ❖ nell'ambito dell'area di mercato o in area limitrofa, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.

L'assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi di cui all'art. 8 punto 2 del presente regolamento.

Queste nuove assegnazioni non comporteranno oneri per il Comune.

2. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo pericolo.

## **ARTICOLO 12**

### **Obblighi degli operatori**

1. Gli operatori devono:
  - > attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato;
  - > applicare e mantenere in modo ben visibile, come previsto dalle norme vigenti, i cartellini pubblicitari i prezzi sui generi esposti per la vendita dell'art. 14 del D.Lgs. 114/1998;
  - > garantire la corretta informazione del consumatore per il caso di vendita di prodotti usati, con esposizione di cartello ben visibile;
  - > esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge;

- > tenere pulito lo spazio da loro occupato. Al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività - dopo averne ridotto al minimo il volume - negli appositi contenitori;
  - > è vietato l'uso da parte degli operatori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
  - > ai sensi dell'art. 128 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, l'operatore che esercita il commercio di cose usate ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 247 del Regolamento del Testo Unico suddetto.  
In detto registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito.  
Se i generi commercializzati comportano il possesso di particolari autorizzazioni o di qualsiasi altro benessere da parte di enti o organismi preposti in materia, l'espositore ha l'obbligo di tenere regolarizzati tali adempimenti.
  - > rispettare ogni norma in materia di commercio.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
  3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
  4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati all'interno dello spazio appositamente assegnato. Non si può occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati ai transito, passi carrabili, ingressi.
  5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad una altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. E' vietato utilizzare tale area per l'esposizione della merce.
  6. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
  7. Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.

## **ARTICOLO 13**

### **Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, con la procedura di cui alla L. 689/81 e successive modifiche.
2. Inoltre gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare fino ad un massimo di due edizioni successive del mercato, anche in qualità di spuntisti, per i seguenti motivi:
  - a) inosservanza della normale correttezza commerciale;
  - b) mancato pagamento delle tasse e dei tributi comunali;
  - c) sostituzione con persone esterne all'azienda titolare del posteggio o cessione dell'uso del posteggio, senza essere in possesso dell'autorizzazione originale;
  - d) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercato;

- e) mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti al termine delle operazioni di vendita.
  - f) ripetute e recidive violazioni di norme del presente Regolamento con particolare riferimento a quelle riguardanti le merceologie autorizzate.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni e alle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Gestione della Manifestazione e servizio di vigilanza**

La gestione della Manifestazione sotto il profilo amministrativo è affidata all'Ufficio Commercio mentre la gestione della spunta e il servizio di polizia della manifestazione è di regola affidato al corpo della Polizia Municipale.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Entrata in vigore**

1. il presente regolamento entra in vigore ad esecutività avvenuta della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO "A"

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione n.6 del 26/03/2007 ai sensi di legge.

OGGETTO: ISTITUZIONE E CONSEQUENTE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL'USATO E DEGLI HOBBY (ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, FILATELICA, CARTOLINE, MONETE)

TECNICO: Visto si esprime parere..... favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente.


**IL RESPONSABILE**

CONTABILE: Visto si esprime parere.... favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente.

**IL RESPONSABILE**



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE


il sottoscritto,

**ATTESTA**

• che la presente deliberazione :

Viene affissa all'Ato Pretorio Comunale il giorno 02/04/2007 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi  
ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267

Data : 02/04/2007

  
COMUNALE

Il sottoscritto,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione :

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000  
per quindici giorni consecutivi dal 02/04/2007 al 17/04/2007 senza opposizioni e ricorsi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**